



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE TASSE DI CONCESSIONE DELL'ATTINENZA COMUNALE

Il **Municipio di Curio**, richiamati

- La Legge federale sulla cittadinanza svizzera (LCit);
- La Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994 e successiva modifica del 18 settembre 2017;
- gli artt. 192 Legge organica comunale (LOC) e 44 Regolamento di applicazione alla Legge organica comunale (RALOC);
- la risoluzione municipale del RIS: Q09/04 del 11 marzo 2019;

emana la seguente ordinanza

Art. 1

Campo di
applicazione

La presente ordinanza disciplina il prelievo delle tasse per la copertura delle spese sopportate dai servizi comunali per l'esame, la gestione ed evasione delle domande di concessione dell'attinenza comunale per confederati e stranieri.

Art. 2

Calcolo delle tasse

¹Sono riscosse le seguenti tasse:

- | | |
|--|-----------|
| a. <u>Procedura ordinaria per stranieri</u> | |
| Persone che al momento della domanda sono maggiorenni | CHF 650.- |
| Persone che al momento della domanda sono minorenni | CHF 450.- |
| Coniugi che depositano una domanda congiunta (a persona) | CHF 500.- |
| b. Procedura ordinaria per confederati | CHF 450.- |
| c. Procedura agevolata per stranieri | CHF 300.- |
| d. Procedura agevolata per confederati | CHF 300.- |

²La tassa è corrisposta da ogni singolo richiedente che ha presentato la domanda di naturalizzazione in via ordinaria o agevolata secondo le disposizioni del diritto federale e cantonale.

³Ai coniugi che presentano congiuntamente la domanda è imposta una tassa separata per incarto presentato.

Art. 3

Pagamento e
prescrizione

¹La tassa per le domande di naturalizzazione in via ordinaria deve essere pagata prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio Comunale.

²Quest'ultima, unitamente a quelle per le naturalizzazioni in via agevolata, è dovuta anche in caso di esito negativo della procedura di concessione dell'attinenza comunale o qualora il/la candidato/a ritiri la domanda di naturalizzazione durante o alla fine della procedura di accertamento.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.

Art. 5

Disposizioni
abrogative

E' abrogata l'Ordinanza municipale sulle tasse di concessione dell'attinenza comunale del 30 agosto 1999 e successive modifiche.

Per il Municipio di Curio


Il Sindaco:

G. Nava



Il segretario:

V. Lorenzetti



Curio, 23.09.2019

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 25.09.2019 al 24.10.2019

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione.